

I diritti patrimoniali

LA SUCCESSIONE

Sull'eredità dei figli il Codice civile dà garanzie di ferro

Legittimi, naturali o adottivi in pole position sui beni dei genitori

PAGINA A CURA DI Angelo Busani

Un occhio di riguardo in più per i figli. A differenza di quanto succede in altri Paesi, infatti, la legge italiana riserva ai figli del defunto (legittimi, naturali o adottivi che siano) un ruolo di primo piano. Per capire questo assunto è però opportuno partire dai concetti di successione «legittima» e di successione «necessaria». Qualora il defunto non lasci un testamento o le ultime volontà non dispongano di tutte le sostanze, l'eredità si devolve secondo legge (di qui l'espressione «successione legittima» o «per legge»); in altri termini, il Codice civile indica una serie di soggetti («eredi legittimi») che subentrano nell'eredità del *de cuius*, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto, a partire da quelli di grado più stretto fino a giungere, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado più remoto (ma non oltre il sesto). Insomma, la scelta del legislatore nell'individuare gli eredi del *de cuius* in caso di mancanza di testamento, rispetta quella che è di norma la presumibile volontà di un soggetto, e cioè quella di preferire i propri congiunti a qualsiasi estraneo.

cuius possa preferire chiunque, attendendo alle aspettative dei suoi congiunti più stretti. Nel redigere il testamento si è dunque liberi solo con riguardo a una quota del patrimonio («quota disponibile», in contrapposizione alla «quota riservata» destinata necessariamente agli stretti congiunti): la volontà di destinare beni a estranei è dunque esprimibile, seppure compressa. Quanto alle quote di eredità che spettano ai figli, partendo dalle regole della successione necessaria, a favore dei figli legittimi e naturali la legge riserva: a) la metà del patrimonio, se il genitore lascia un figlio solo; b) una quota di due terzi del pa-

SENZA DISPOSIZIONI

La «legittima» copre coniuge, prole e congiunti al massimo fino al sesto grado di parentela

trimonio ereditario, da dividersi in parti uguali, se i figli sono più di uno.

Se invece i figli concorrono con il coniuge, qualora il *de cuius* lasci un solo figlio, a quest'ultimo spetta un terzo dell'asse ereditario mentre un terzo è riservato al coniuge (e il restante terzo è liberamente disponibile dal testatore). Quando i figli sono più di uno, a essi è riservata la metà del patrimonio dimesso dal defunto (da dividersi in parti uguali), mentre la riserva a favore del coniuge è pari a un quarto.

Passando poi alle regole della successione legittima, va sottolineato che i figli succedono al padre e alla madre in parti uguali. Se nella successione i figli concorrono invece con il coniuge superstite, quest'ultimo ha diritto alla metà dell'eredità, qualora alla suc-

cessione concorra con un solo figlio (al quale spetta dunque l'altra metà). Se invece i figli sono più di uno, a essi sono destinati i due terzi del patrimonio (da dividersi in parti uguali) e al coniuge viene attribuito il terzo restante. I figli legittimi, e cioè quelli nati da un matrimonio (cui sono equiparati gli adottivi), hanno un trattamento identico a quello dei figli naturali (e cioè i figli nati da un padre e una madre non sposati tra loro). L'unica «differenza» è rappresentata dal «diritto di commutazione» a favore dei figli legittimi nei confronti dei figli naturali: i figli legittimi possono cioè soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione di patrimonio spettante ai figli naturali, rendendoli così estranei alla comunione ereditaria. Al figlio naturale che non concordi di essere estromesso dal figlio legittimo viene comunque accordata la possibilità di opporsi alla commutazione, in modo che sia il giudice a valutare se la situazione patrimoniale e personale dei soggetti interessati giustifichi o meno la commutazione.

I figli naturali non riconoscibili hanno invece diritto solo a un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Possono ottenere la capitalizzazione dell'assegno spettante in denaro o, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.


Non sono riconoscibili i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, salvo che il loro genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità.

Le regole. Il regime applicabile dipende dalla presenza o meno di disposizioni scritte

La tassazione. Scatta per ogni frazione di «legato» superiore a un milione di euro

Quando c'è testamento ...


La quota di riserva spettante ai figli in caso di testamento



Nota: (*) al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredo, se di proprietà del defunto o comuni; (**) può però aver diritto a una parte della pensione di reversibilità o a un vitalizio; (***) figli di un secondo figlio morto prima dei genitori


... e quando non c'è

Come si distribuisce l'eredità ai figli se il testamento non è stato fatto



La quota sottoposta a imposizione

Imposte di successione e donazione (valida per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 e per le donazioni dal 1° gennaio 2007)



Le eccezioni/1. L'esclusione dall'«asse»

Ultime volontà con forti limiti

«Ti diseredo» è una minaccia che vale poco a dirimere le divergenze tra genitori e figli. Un principio basilare della legge italiana, infatti, è quello della tutela del coniuge e dei parenti in linea retta (i discendenti e, in mancanza di questi, gli ascendenti) di un dato soggetto con riferimento agli atti dispositivi a titolo gratuito compiuti (cioè mediante donazione o mediante testamento). In altri termini, il *de cuius* non può sottrarre ai propri congiunti più stretti, con un testamento o con una donazione, quanto loro spetta per legge.

Ad esempio, assunto in 150 il valore del patrimonio che un soggetto lascia alla sua morte (in ipotesi, non c'è testamento e gli eredi di sono il coniuge e tre figli) e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo

dei due figli predetti), occorre formare la cosiddetta «massa fittizia» (150 + 120 = 270), stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei «legittimari» (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali; i restanti 3/12 costituiscono la «quota disponibile») e infine verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta.

Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori: alla moglie 67,5 (ma nell'eredità ella ne trova solo 37,5), a ciascun figlio 45 (ma in ere-

LA RISERVA

La legge italiana tutela i familiari stretti dagli atti di donazione o dai lasciti a estranei compiuti dall'interessato

dità ce ne sono solo 25 per ciascuno), mentre la "disponibile" è di (270 - 67,5 - 45 - 45 = 112,5). C'è però un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120: ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di "ridurre" (di qui il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante.

Pertanto, il figlio donatario consegua la disponibile (67,5) e la legittima (45), entrambe "a valore" sulla donazione ricevuta (67,4 + 45 = 112,5 - 120 = -7,5) mentre la moglie e i due figli non donatori preleveranno quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal relictum (150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).

Le eccezioni/2. L'indegnità

Offese e violenza cancellano i diritti

L'unico caso in cui i figli non possono ricevere l'eredità dai propri genitori è quando risulta «indegno» per offese particolarmente gravi oppure per l'esercizio di una indebita influenza sulla volontà testamentaria.

Il primo caso

L'indegnità per offese - concetto che si applica anche a tutti gli altri eredi potenziali - si ha per chi: a) abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta o il coniuge o un ascendente o un discendente della medesima; b) abbia commesso in danno di uno dei soggetti appena indicati un fatto al quale le legge penale dichiara applicabili le disposi-

zioni sull'omicidio; c) abbia denunciato una delle predette persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale; ovvero abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa in un giudizio penale; d) sia decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta.

Celebre la lite sull'indegnità sul caso Carretta, conclusa proprio qualche giorno fa. Ferdinando Carretta - che 19 anni fa ucci-

de i genitori e il fratello a Parma - ha ottenuto parte dell'eredità di famiglia chiudendo con una transazione la causa che lo opponeva alle zie. Nonostante Carretta sia l'autore dell'omicidio, infatti, la sua possibilità a succedere alle vittime deriva dal fatto che non fu condannato per la strage in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere.

La seconda ipotesi

L'indegnità per indebita influenza - anch'essa applicabile in generale - si ha per chi: a) induca, con dolo o violenza, la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o mutare il testamento o lo impedisca di fare testamento; b) sopprima, nasconda o alteri il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; c) formi un testamento falso o ne faccia consapevolmente uso.

Chi è escluso per indegnità dalla successione, se i beni vengono ereditati dai suoi figli minori,

non ha sui beni stessi né l'amministrazione (che normalmente invece spetta ai genitori di minori), né l'usufrutto legale.

L'indegno è però ammesso a succedere quando la persona interessata l'ha espressamente riabilitato con un atto pubblico o con un testamento («riabilitazione esplicita»). L'indegno è anche ammesso a succedere (in questo caso però solamente nei limiti della disposizione testamentaria) se è stato nominato nel testamento redatto dal testatore che fosse a conoscenza della causa di indegnità («riabilitazione tacita»).

Un caso simile all'indegnità è quello disposto dal Codice penale che commina la perdita dei diritti successori nei confronti della persona offesa dal reato, di chi abbia commesso uno dei cosiddetti reati sessuali (violenza carnale, atti di libidine violenti, corruzione di minorenni e tratta di donne e di minori).

Fisco in gioco solo oltre la franchigia

La successione tra genitori e figli è fiscalmente assai agevolata. L'aliquota applicabile all'eredità è particolarmente tenue (4%: si veda la tabella completa delle aliquote qui sotto a sinistra) e anche le regole di determinazione della base imponibile sono favorevoli.

Innanzitutto, va sottolineato che a ciascun figlio compete una franchigia di un milione di euro (soglia che si eleva a 1,5 milioni se si tratta di figlio colpito da handicap «grave»); vale a dire che l'aliquota del 4% si applica solo alla parte di eredità il cui valore eccede quello della franchigia.

Inoltre, occorre ricordare che gli immobili vanno considerati non con il loro valore venale, ma con il loro valore catastale e che le quote di partecipazione al capitale sociale di società appartenute al defunto vanno valutate in base al patrimonio netto contabile della società, senza considerare l'avviamento.

Sempre con riferimento alle partecipazioni, va altresì rimarcato che in molti casi (al ricorrere di determinate condizioni) il trasferimento tra *de cuius* e figli è completamente detassato.

Se poi in eredità ci sono degli immobili, sulla loro trasmissione da padre a figlio occorre scontare le imposte ipotecaria (al 2%) e catastale (all'1%), aliquote da applicare al valore catastale dei beni oggetto di eredità.

Si trasferisce anche la pensione

Alla morte di un lavoratore assicurato o di un pensionato, ai componenti del suo nucleo familiare spetta una pensione. Nella prima ipotesi si tratta di una pensione indiretta che scatta quando l'interessato aveva accumulato almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data della morte. Se, invece, la persona deceduta era già pensionata, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità.

L'assegno spetta al coniuge - anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato (gli spetta il 60% dell'importo) - e ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico.

La quota dei figli è: 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge; 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto.

M.R.G.

DOMANDE E RISPOSTE

1 È morto mio padre senza lasciare testamento. Vorrei sapere come verranno divisi tra me (figlio unico) e mia madre gli immobili e le azioni intestati a mio padre, essendo i miei genitori sposati in comunione dei beni e avendo mio padre acquistato gli immobili dopo aver contratto matrimonio.
Gli acquisti effettuati dai coniugi in regime di comunione legale divengono di proprietà comune di entrambi. Alla morte di uno dei coniugi, la comunione si scioglie e i beni si dividono in parti uguali: la quota del cinquanta per cento spettante al defunto viene quindi ripartita tra i suoi eredi. Nel caso concreto, in mancanza di testamento e avendo il *de cuius* lasciato un solo figlio oltre al coniuge, la quota del cinquanta per cento spettante al *de cuius*

si ripartisce per metà al figlio e per metà alla madre: in modo che sui beni descritti nel quesito la madre alla fine sarà comproprietaria per tre quarti e il figlio per un quarto.

2 Mia madre era proprietaria unica di un appartamento e proprietaria al 50% di una casa costruita insieme al marito. Apertasi la successione legittima in favore del coniuge e dei tre figli, essi risultano proprietari ciascuno per un quarto dell'intero appartamento e per un quarto della porzione di casa. Si vuole chiedere se è corretta la quota assegnata a ciascun erede. Nell'eventualità che mio padre si risposasse quali pretese potrebbe vantare la nuova moglie in caso di sua morte?
In caso di concorso tra coniuge e più figli

nella successione legittima, il coniuge ha diritto a un terzo dell'eredità mentre i restanti due terzi vanno divisi tra i tre figli. Così sull'appartamento si avrà la comproprietà tra il padre (3/9) e i tre figli (2/9 ciascuno) mentre sulla casa si avrà la comproprietà tra il padre (1/2+1/6=4/6) e i tre figli (2/6 complessivi). Nell'eventualità che il padre muoia dopo essersi risposato, la nuova moglie e gli eventuali figli di secondo letto concorrono nell'intero patrimonio del *de cuius*, comprensivo dell'eredità dimessa dalla prima moglie.

3 Sto per sposare un uomo divorziato con due figli maggiorenni. Desidero sapere quali sono i miei diritti come seconda moglie in caso di morte del mio consorte, prima di me, sia per eventuali

beni comuni, sia soprattutto per quanto riguarda la casa in cui abiteremo che è intestata solo a mio marito.
Il patrimonio ereditario è composto dei diritti di cui il defunto era in vita titolare: se il defunto era sposato e i due coniugi si trovavano in regime di comunione legale dei beni, la morte determina lo scioglimento della comunione e quindi la ripartizione in quote uguali del patrimonio già comune. La metà spettante al defunto cade pertanto in successione e su di essa concorrono i suoi eredi. La quota di eredità riservata al coniuge del defunto che abbia più figli è di un quarto del patrimonio ereditario; ai figli è riservata la metà del patrimonio medesimo, da dividere in parti uguali. Il restante quarto dell'eredità è disponibile in comunione con il coniuge

con due figli decede senza lasciare testamento, al coniuge spetta un terzo del patrimonio e i restanti due terzi spettano in parti uguali ai figli. In tutti i casi, il coniuge ha il diritto di abitare la casa ove era stabilita la residenza familiare (anche se la casa era di proprietà esclusiva del defunto) e di usare i mobili che la corredo.

4 Ho sposato quindici anni or sono un vedovo con un figlio. Chiedo quale sarebbe la suddivisione dei beni in caso di morte mia o in caso di morte di mio marito. Faccio presente che i miei parenti prossimi sono: 2 fratelli e 4 nipoti (figli dei fratelli).
Se muore il marito, il patrimonio da lui dimesso (comprensivo del 50% degli immobili in comunione con il coniuge

superstite) si devolve, nel caso che non sia stato redatto un testamento, per metà al figlio e per metà alla moglie; nel caso di testamento occorre considerare che almeno un terzo spetta alla moglie e almeno un terzo al figlio mentre il restante terzo è di libera disponibilità. Se muore la moglie, il marito concorre con i cognati: al primo spettano i due terzi, i secondi devono suddividersi il restante terzo. Se però c'è testamento, al coniuge superstite spetta almeno la metà del patrimonio ereditario mentre l'altra metà è disponibile a piacimento dal testatore. Va infine ricordato che al coniuge superstite spetta in ogni caso il diritto di abitare la casa di residenza familiare e di usare i mobili che la corredo, se di proprietà del defunto o comune.